



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 26 del 30/11/2021 – 28/01/2022 Udienza pubblica del 30/11/2021
Massima:	<p>Titolo Paesaggio – Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura – Provvedimenti della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e di quella per le Province di Sassari e Nuoro recanti parere contrario, reso in Conferenza di servizi, sugli interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, attuativi di legge regionale oggetto di separato giudizio di costituzionalità – Non spettanza allo Stato, e per esso alle soprintendenze indicate, dell'espressione dei pareri impugnati – Conseguente loro annullamento – Accoglimento del ricorso.</p> <p>Testo È dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna esprimere i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro esprimere i pareri dell'11 maggio 2021, prot. n. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. n. 7466-P e prot. n. 7467-P. Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione autonoma Sardegna, è sorto a seguito della disapplicazione (da parte delle Soprintendenze suindicate nell'espressione dei suddetti pareri), della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente ed in materia di governo del territorio. Misure straordinarie urgenti e modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2015, n. 23 del 1985 e n. 16 del 2017), nelle more del giudizio di legittimità costituzionale proposto avverso tale legge. Si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, della legge regionale 18 gennaio 2021, n. 1, della quale viene contestata la legittimità e, soprattutto, sottolineata l'intervenuta impugnazione davanti alla Corte costituzionale quale elemento sostanzialmente legittimante la sua mancata applicazione. Le leggi regionali (al pari di una norma di legge o di un atto avente forza di</p>



	<p>legge) restano efficaci fino a che la Corte non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale e cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di illegittimità costituzionale (art. 136 della Costituzione).</p> <p>Ne consegue che gli atti contestati violano gli articoli 127, 134 e 136 della Costituzione.</p> <p>Il ricorso, dunque, deve essere accolto in riferimento ai parametri sopra indicati, in quanto non spettava alle Soprintendenze di Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e di Sassari e Nuoro disapplicare la normativa regionale nelle more del giudizio di legittimità costituzionale pendente dinanzi alla Corte, quale che possa esserne l'esito.</p> <p>Conseguentemente devono essere annullati i provvedimenti impugnati.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529; Pareri dell'11 maggio 2021, prot. n. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. n. 7466-P e prot. n. 7467-P.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 127, 134 e 136, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

